

**PROVVEDIMENTI RECANTI
MISURE STRAORDINARIE ED URGENTI PER CONTRASTARE L'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19**

DL 8 APRILE 2020, N. 23 " LIQUIDITÀ "

Aggiornamento del 10 aprile 2020

**ASPETTI COMMERCIALI
ASPETTI FALLIMENTARI E RESTRUCTURING
ASPETTI FISCALI
ASPETTI GIUSLAVORISTICI
ASPETTI SOCIETARI**

Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito (art. 11)

Previsioni di sicuro interesse sono contenute nell'articolo 11 del Decreto Liquidità, rubricato "*Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito*" che, in relazione a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima del 9 aprile 2020 e ogni altro atto avente efficacia esecutiva a tale data, dispone la sospensione dal 9 marzo al 30 aprile 2020 dei termini di scadenza ricadenti o decorrenti in detto periodo, precisando che la sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la loro facoltà di rinunciarvi espressamente.

La disposizione in esame, quindi, estende all'intero territorio nazionale una previsione che, con formulazione parzialmente diversa, l'Articolo 10, comma 5, del D.L. 2 marzo 2020, n. 9 aveva limitato ai soli soggetti residenti, aventi sede operativa o esercenti la propria attività lavorativa, produttiva o funzione nei comuni di cui all'allegato 1 al DPCM 1° marzo 2020 (disponendo la sospensione dal 22 febbraio al 31 marzo 2020 dei termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel medesimo periodo, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva).

Con particolare riferimento agli **assegni** (bancari e postali), il comma 2 dell'art. 11 del Decreto precisa, poi, che gli stessi restano pagabili nel giorno di presentazione anche nel periodo di sospensione sopra indicato (sussistendone la provvista sul conto del traente), operando la sospensione con riferimento (i) ai termini per la presentazione al pagamento, (ii) ai termini per la levata del protesto o delle contestazioni equivalenti, (iii) ai termini per il pagamento tardivo nei 60 giorni dalla presentazione (di cui all'art. 8, comma 1, della L. n. 386/1990) e (iv) ai termini relativi alle sanzioni prefettizie connesse al mancato pagamento per mancanza di autorizzazione o provvista, di cui all'art. 9, comma 2, lettere a) e b), della L. n. 386/1990 (in relazione all'iscrizione nell'archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari, c.d. "C.A.I.") e di cui all'art. 9-bis, comma 2, della L. n. 386/1990 (in relazione al preavviso di revoca di autorizzazione ad emettere assegni).

A tale riguardo, la Relazione al Decreto evidenzia che non verrà quindi inviato il preavviso di revoca per gli assegni privi di provvista nel periodo di sospensione e che, ove l'avviso di revoca sia già stato inviato, il termine di 60 giorni per l'esecuzione del pagamento tardivo risulterà sospeso. Nella Relazione al Decreto si rileva altresì che tutti gli elementi necessari per determinare la possibilità o meno di procedere al pagamento del titolo (quali, ad esempio, la disponibilità dei fondi e la mancanza di autorizzazione), nonché quelli da considerare per ulteriori azioni (es. protestabilità o meno), verranno valutati al termine del periodo di sospensione.

Il terzo ed ultimo comma dell'articolo in esame dispone, infine, che (i) i protesti (o equivalenti contestazioni) levati dal 9 marzo al 9 aprile 2020 non vengano trasmessi dai pubblici ufficiali alle Camere di Commercio e che gli stessi, ove già pubblicati, vengano cancellati d'ufficio e (ii) che con riferimento al medesimo periodo siano sospese le informative al Prefetto conseguenti al mancato pagamento (di cui all'art. 8-bis, commi 1 e 2, della L. n. 386/1990).

Le norme introdotte dall'Articolo 11 del Decreto, pertanto, appaiono orientate:

- alla salvaguardia dei diritti dei beneficiari, nella misura in cui gli stessi conservano la possibilità di presentare l'assegno al pagamento ma, in virtù della sospensione del relativo termine, hanno anche facoltà di posticiparne l'incasso senza incorrere nel rischio di revoca dell'ordine di pagamento da parte del traente;
- alla tutela della posizione dei debitori, a favore dei quali sono state disposte le moratorie sopra descritte, attenuando altresì, con particolare riferimento all'assegno, le conseguenze del mancato pagamento per assenza di provvista o autorizzazione (es. temporanea inapplicabilità del protesto e della disciplina sanzionatoria).

L'ampia formulazione del primo comma dell'Articolo 11 rende, inoltre, possibile ritenere che risultino indirettamente sospesi anche i termini prescrizionali per le azioni esecutive dirette da parte dei possessori di assegni e cambiali (azioni cartolare e cambiaria) nei confronti dei rispettivi obbligati.

Differimento dell'entrata in vigore del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (art. 5)

Il Decreto Liquidità all'art. 5, posticipa l'entrata in vigore del Codice della Crisi d'impresa e dell'Insolvenza al 1 settembre 2021, in luogo del termine in precedenza previsto del 15 agosto 2020.

Tale slittamento è motivato nella relazione illustrativa dall'evitare che le novità di maggior rilievo contenute nella riforma e concepite per l'emersione anticipata della crisi, ma in un contesto economico stabile, finiscano - nell'attuale e futura situazione economica di crisi mondiale - per determinare effetti definiti sfavorevoli, posto che non avrebbero alcuna capacità di selezione e finirebbero per semplicemente fotografare una situazione di crisi/insolvenza generalizzata. Al contempo si osserva che una entrata in vigore soltanto parziale del nuovo impianto normativo non avrebbe fondamento logico, essendo stata concepita la riforma nel suo insieme, attraverso i vari strumenti, nella ricerca di misure che consentano di salvaguardare per quanto possibile la sopravvivenza delle imprese. Da ultimo si osserva che gli operatori si troverebbero ad affrontare l'attuale crisi economica con uno strumento del tutto nuovo ed inedito che, quindi, verosimilmente farebbe sorgere ulteriori problemi di tipo applicativo.

Invero, alcuni avevano segnalato che la parte della riforma riguardante la disciplina dei gruppi di imprese (artt. 284-292) si sarebbe potuta applicare da subito con alcuni aggiustamenti. Evidentemente tale osservazione non è stata accolta, almeno al momento, ma non è escluso che lo possa essere in futuro, non prevedendo l'attuale disciplina alcuna regolazione della crisi a livello di gruppo di imprese.

Per completezza va notato che l'Articolo 5 del Decreto Liquidità fa salve le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 389 del Codice della Crisi d'impresa e dell'Insolvenza, già in vigore al 16 marzo 2019, come quella che prevede il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa.

Disposizioni in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione (art. 9)

All'Articolo 9 del Decreto Liquidità si prevede, inoltre, una posticipazione di sei mesi dei termini di adempimento previsti nelle procedure di concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione ex art. 182 bis l.f. già omologati ed i cui termini scadano tra il 23 febbraio 2020 e il 31.12.2021. Invece, per i procedimenti pendenti alla data del 23 febbraio 2020 si introduce la possibilità per il debitore di proporre istanza al Tribunale per ottenere un termine di 90 gg. per presentare un nuovo piano e proposta concordatari oppure un nuovo accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis l.f. Unica preclusione è che i relativi procedimenti, ancora pendenti, non siano già stati posti al voto e non abbiano raggiunto le maggioranze prescritte dalla legge poiché in tale caso è previsto che il Tribunale dichiari inammissibile tale istanza.

Qualora, infine, il debitore intenda soltanto modificare i termini di adempimento, posticipandoli di non oltre sei mesi rispetto a quelli originariamente previsti, la norma dispone che possa limitarsi a presentare una memoria depositando la documentazione che comprova la necessità della modifica dei termini. Il Tribunale verificati i presupposti procede quindi all'omologazione dando atto delle nuove scadenze.

Altra disposizione inserita riguarda l'ipotesi in cui il debitore abbia ottenuto ammissione al cd. concordato con riserva di deposito della proposta e piano concordatari ex art. 161 c. VI l.f. ed abbia, altresì già fruito di una proroga del termine concesso da parte del Tribunale (o ex art. 161 VI l.f. o ex art. 161 c. X l.f.). In tal caso è concessa la possibilità di chiedere una seconda proroga del termine sino a novanta giorni, anche ove sia pendente un'istanza di fallimento. Ciò per ovviare all'attuale situazione emergenziale posto che la giurisprudenza ritiene che tale termine non sia ulteriormente prorogabile. La richiesta deve essere formulata evidenziando gli elementi che ne rendono necessaria la concessione, con specifico riferimento ai fatti sopravvenuti per effetto dell'emergenza epidemiologica Covid-19.

Il Tribunale, ove li valuti sussistenti concede tale seconda proroga ed anche durante tale periodo rimangono inalterati gli obblighi di informazione periodica stabiliti dal Tribunale a carico del debitore. Identica possibilità viene concessa anche al soggetto che abbia, nell'ambito delle trattative che precedono la stipulazione di un accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis l.f., beneficiato della concessione di un termine di 60 gg. ex art. 182 bis c. VII l.f. In questo caso il Tribunale oltre a verificare la sussistenza degli elementi sopravvenuti per effetto dell'emergenza deve altresì verificare che permangano i presupposti per pervenire ad un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis l.f.

Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza (art. 10)

Da ultimo, nell'Articolo 10 del Decreto Liquiditàvi è, innanzitutto, un intervento di natura eccezionale e che sanziona con l'improcedibilità tutte le istanze di fallimento che vengano depositate tra il 9 marzo 2020 e il 30 giugno 2020. Unica eccezione riguarda le istanze di fallimento depositate dal Pubblico Ministero in cui chiedi l'adozione di misure cautelari nell'ambito del procedimento prefallimentare. Nella relazione accompagnatoria si motiva tale scelta con la necessità di proteggere gli imprenditori, nell'attuale improvvisa crisi determinata dall'emergenza epidemiologica, dall'affrontare la pressione crescente di istanze di fallimento di terzi e/o la necessità di fare ricorso in proprio alla procedura, in un momento storico in cui la liquidazione non porterebbe alcun beneficio ai creditori dato che la liquidazione avverrebbe in un mercato fortemente perturbato. Del pari lo scopo è di non sovraccaricare gli uffici giudiziari già in difficoltà di funzionamento. Si precisa poi il fatto che il provvedimento è esteso a tutte le domande perché se fosse stata subordinata l'improcedibilità all'accertamento che la crisi è stata determinata dall'emergenza epidemiologica Covid-19, si sarebbe onerato il Tribunale di un accertamento ulteriore con le medesime conseguenze di carico supplementare di lavoro per i Tribunali.

Infine, per mitigare gli effetti negativi che tale blocco dei fallimenti potrebbe determinare sulle future procedure fallimentari si dispone la sostanziale sospensione del decorso del termine ex Articolo 69 bis l.f. per la promozione delle azioni revocatorie durante tale periodo 9.3.2020-30.6.2020. Identica sospensione viene prevista anche per Articolo 10 l.f. La formulazione della norma appare, in realtà poco felice, quantomeno con riferimento a tale secondo articolo poiché lo stesso prevede che l'imprenditore cessato possa essere dichiarato fallito entro e non oltre l'anno dalla cancellazione del registro delle imprese. Infatti, da una prima lettura del testo della norma introdotta appare che la sua applicazione, anche nel richiamo all'Articolo 10 l.f., sia subordinata all'apertura della procedura di fallimento, mentre per la stessa sarebbe stato opportuno un riferimento ai procedimenti per la dichiarazione di fallimento, posto che tale norma trova applicazione in tale sede.

Non è escluso, pertanto, che anche tale previsione possa subire delle modifiche in sede di conversione.

Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese

Il Governo rafforza le misure di sostegno alla liquidità delle imprese ampliando il perimetro di intervento di SACE S.p.A., attraverso la concessione in favore di quest'ultima, di diritto, la garanzia dello Stato sugli ulteriori impegni che saranno assunti in applicazione del Decreto Liquidità.

La nuova forma di garanzia statale prevista dall'art. 1 del Decreto Liquidità, che fa seguito alla Comunicazione della Commissione UE, volta ad allentare temporaneamente i vincoli in materia di aiuti di Stato nell'attuale situazione di emergenza COVID-19, va a beneficio di tutte le imprese aventi sede in Italia – PMI e grandi imprese - che richiederanno finanziamenti a partire dal 9 aprile 2020, fino alla fine del corrente anno, ad eccezione delle imprese bancarie e di altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito.

Ai fini dell'ottenimento della garanzia statale, le imprese richiedenti finanziamenti devono dimostrare di essere *in bonis* (non classificate "in difficoltà" al 31 dicembre 2019 e non aventi esposizioni finanziarie deteriorate al 29 febbraio 2020) e non prevedere la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni proprie nel 2020. Per quanto riguarda i finanziamenti in favore di PMI, a fini della richiesta di concessione della garanzia statale, deve essere comprovato l'esaurimento del plafond della garanzia concessa dal Fondo Centrale di Garanzia PMI, potenziato dall'art. 13 dello stesso Decreto Liquidità.

La garanzia statale può essere richiesta dai soggetti abilitati all'esercizio del credito operanti in Italia, a fronte di finanziamenti concessi a imprese italiane, destinati a "*sostenere i costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria*" (comma 2, lettera n) dell'art. 1 del Decreto).

Alla luce dell'ampia formulazione contenuta nell'art. 1 del Decreto Liquidità, nel perimetro dei soggetti finanziatori che potranno richiedere la garanzia di SACE S.p.A. sui crediti erogati rientrano non solo le banche, ma anche gli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del Testo Unico Bancario. Si ritengono inclusi anche i fondi comuni di credito (*direct loan funds*) gestiti da *asset management companies* autorizzate. La garanzia potrà essere richiesta anche da soggetti finanziatori esteri (comunitari e non comunitari), purché siano abilitati a svolgere l'attività di concessione del credito in Italia, tramite proprie succursali italiane ovvero su base transfrontaliera.

Possono essere coperte dalla garanzia anche operazioni *di co-lending*, con il coinvolgimento di un *pool* di soggetti finanziatori, come confermato dall'art. 1, comma 6, lettera a) del Decreto Liquidità.

In un'ottica di flessibilità e parità di trattamento, il Decreto Liquidità fa riferimento ai finanziamenti concessi a imprese sotto qualsiasi forma. Pertanto, oltre ai finanziamenti tradizionali (finanziamenti chirografari, scoperto in conto corrente), si considerano rientranti anche altre forme tecniche, fra cui quelle previste dall'art. 2, del Decreto del MEF del 2 aprile 2015, n. 53, quali il *leasing*, il *factoring*, il prestito su pegno nonché il rilascio di garanzie e impegni di firma.

La garanzia prevista dall'art. 1 del Decreto Liquidità è irrevocabile e a prima richiesta e copre dal 70% al 90% del credito erogato, a seconda della fascia di fatturato e occupazionale in cui rientra l'impresa finanziata¹. In ogni caso, l'importo totale del prestito garantito non potrà superare il 25% del fatturato, oppure il doppio dei costi del personale dell'impresa relativi all'anno 2019 (come risultanti da bilancio o da dati certificati).

Il finanziamento garantito può avere durata massima di 6 anni, in aggiunta a un periodo di preammortamento facoltativo che potrà durare massimo 2 anni. Le commissioni annuali dovute per il rilascio della garanzia a carico del beneficiario sono: per le PMI, pari a 0,25%

¹ Prima fascia: fino a 1,5 miliardi di euro di fatturato e con meno di 5000 dipendenti in Italia.

Seconda fascia: tra gli 1,5 e i 5 miliardi e con più di 5000 dipendenti in Italia.

Terza fascia: fatturato superiore ai 5 miliardi di euro.

annuo il primo anno, 0,5% annuo il secondo e terzo, 1% annuo dal quarto al sesto, in rapporto all'importo garantito. Per le imprese più grandi sono invece pari a 0,5% dell'importo garantito il primo anno, 1% secondo e terzo, 2% dal quarto al sesto.

Quanto al costo del finanziamento, il soggetto finanziatore ha l'obbligo di applicare un costo a carico del beneficiario inferiore a quello che di norma richiederebbe per operazioni analoghe prive di garanzia e le commissioni devono essere limitate alla copertura dei costi sostenuti per il disbrigo della pratica.

Sottoscrizione contratti bancari e finanziari e comunicazioni in modo semplificato

La pandemia COVID-19 e le conseguenti misure restrittive adottate dalle autorità in termini di libera circolazione delle persone, hanno evidenziato l'esigenza di poter continuare a erogare servizi bancari e finanziari, anche in assenza di documentazione redatta su supporti cartacei ovvero su supporti digitali che soddisfino le caratteristiche tecniche richieste per la relativa equiparazione al documento scritto, ai sensi dell'articolo 20, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

A tal fine, il Decreto Liquidità introduce una temporanea deroga al regime ordinario, che consente di superare la prescrizione della forma scritta, a pena di nullità, contenuta nel Testo unico bancario per i contratti bancari e finanziari che saranno stipulati, con clientela al dettaglio, vale a dire con consumatori, persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale, enti senza finalità di lucro e micro-imprese.

In al fine di venire incontro alle esigenze di tali categorie di soggetti, più esposti alle limitazioni imposte dall'emergenza sanitaria all'accesso ai servizi bancari e finanziari, in quanto non sempre in possesso delle dotazioni e strumentazioni informatiche e telematiche necessarie per la conclusione di contratti a distanza, l'art. 4 del Decreto Liquidità attribuisce al consenso prestato dal cliente mediante posta elettronica non certificata o altro strumento idoneo sia il requisito della forma scritta di cui agli artt. 117, 125-*bis*, 126-*quinquies* e 126-*quinquiesdecies*, del Testo unico bancario, sia l'efficacia probatoria ai sensi dell'articolo 2702 del codice civile.

Le modalità semplificate introdotte dalla norma in commento prevedono, in ogni caso, alcune condizioni minime dirette a tracciare la connessione tra il consenso prestato, attraverso messaggi di posta elettronica ordinaria o altri strumenti idonei (es. messaggi *whatsapp*) e il soggetto che l'ha espresso: il messaggio deve essere accompagnato da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del cliente-contraente e far riferimento *"a un contratto identificabile in modo certo"*. Tali messaggi devono essere *"conservati insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, integrità e immodificabilità"*.

Viene inoltre previsto un regime speciale sia per la consegna di copia del contratto ad opera dell'intermediario (da effettuare nel primo momento utile successivo al termine dello stato d'emergenza) sia per l'esercizio del diritto di recesso da parte del cliente (prevedendo la possibilità di utilizzo del medesimo strumento adoperato per prestare il consenso), entrambi idonei a salvaguardare gli interessi della clientela nel contesto dell'attuale emergenza pandemica.

La norma ha carattere eccezionale e pertanto regola i soli contratti bancari e finanziari conclusi tra la data di entrata in vigore del Decreto Liquidità (9 aprile 2020) e la cessazione dello stato di emergenza (ad oggi 31 luglio 2020, così come deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020).

Tuttavia, va notato che le previste misure di semplificazione per la conclusione di contratti bancari e finanziari non tengono anche conto degli obblighi previsti dalla normativa *"antiriciclaggio"* in materia di adeguata verifica del cliente o dell'esecutore. In assenza di deroghe temporanee anche alla vigente normativa in materia di identificazione della clientela, le banche e gli altri intermediari che ad oggi non sono attrezzati per gestire un processo di video-identificazione ovvero che non siano in grado di fornire alla clientela soluzioni per generare firme elettroniche qualificate, potrebbero non essere in grado di beneficiare appieno dalla semplificazione prevista dall'art. 4 del Decreto Liquidità.

Interventi del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI

L'art. 13 del Decreto Liquidità rafforza ulteriormente l'accesso al credito da parte delle micro-imprese, delle piccole e medie imprese, dei professionisti e dei lavoratori autonomi muniti di partita IVA, potenziando le misure di intervento del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI (il "**Fondo**"), precedentemente previste dall'articolo 49 del Decreto-Legge del 17 marzo 2020, n. 18 ("Decreto Cura Italia"), ora interamente abrogato e riscritto dal predetto articolo 13.

In particolare, la garanzia del Fondo è concessa a titolo gratuito, ed è ora estesa anche ai finanziamenti concessi a imprese medio-grandi, con un numero di dipendenti non superiore a 499; in tale modo sono state incluse anche imprese di dimensioni maggiori rispetto alle micro-imprese e piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio 2003.

Per i finanziamenti di durata superiore a 72 mesi (i.e. 6 anni) è confermato l'importo massimo garantito pari a un massimo di 5 milioni di euro originariamente previsto dall'art. 49 del Decreto Cura Italia.

Previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, sono previsti i seguenti interventi del Fondo:

- a) per i finanziamenti di durata fino a 72 mesi, l'importo massimo della garanzia diretta del Fondo è ora pari al 90 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria, il cui importo totale non può superare gli importi di cui ai punti da 1) a 3) del comma 1, lettera c) dell'art. 13 in commento;
- b) per le operazioni di riassicurazione, l'importo massimo della garanzia del Fondo è pari al 100 per cento dell'importo garantito da Confidi (o da altro fondo di garanzia), a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 90 per cento e non siano state rilasciate a titolo oneroso (tramite previsione del pagamento di un premio per il rischio di credito assunto);
- c) per le operazioni di rinegoziazione del debito, che prevedono l'erogazione di un finanziamento in misura pari ad almeno il 10 per cento dell'importo del debito accordato in essere, l'importo massimo della garanzia diretta del Fondo è pari all'80 per cento, mentre per le riassicurazioni, tale importo è pari al 90 per cento dell'importo garantito da Confidi (o da altro fondo di garanzia), a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento;
- d) per i nuovi finanziamenti di importo non superiore a 25.000,00 euro concessi in favore di PMI, persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, la cui attività d'impresa (o professionale) sia stata danneggiata dall'emergenza COVID-19, come da dichiarazione autocertificata, la garanzia del Fondo è pari al 100 per cento, purché tali finanziamenti prevedano: (i) l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e una durata fino a 72 mesi; (ii) un importo non superiore al 25 per cento dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione.

Rispetto alle originarie previsioni contenute nell'abrogato art. 49 del Decreto Cura Italia, l'art. 13 del Decreto Liquidità tiene ora conto, correttamente, delle condizioni critiche delle imprese italiane ovvero dei danni subiti da queste ultime a causa dell'emergenza COVID-19. In considerazione di ciò, la garanzia del Fondo può essere concessa ora anche in favore di imprese in difficoltà, in deroga all'ordinario processo di valutazione del merito creditizio adottato dal Fondo, e precisamente:

- a) alle imprese che presentino, alla data della richiesta della garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate”², purché la predetta classificazione non sia precedente alla data del 31 gennaio 2020. Restano, in ogni caso, escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” ai sensi della disciplina bancaria;
- b) alle imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale, hanno stipulato accordi di ristrutturazione o hanno presentato un piano attestato, purché, alla data di entrata in vigore del Decreto Liquidità, le loro esposizioni non siano più in una situazione che ne determinerebbe la classificazione come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione e il soggetto finanziatore, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere che vi sarà il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza (ai sensi dell'art 47-bis, comma 6, lettere a) e c) del Regolamento (UE) 575/2013);
- c) alle imprese con ricavi non superiore a 3,2 milioni di euro, la garanzia del Fondo, pari al massimo al 90 per cento, può essere cumulata con altra a copertura del residuo 10 per cento, concessa da Confidi (o altro soggetto abilitato al rilascio di garanzie) e per finanziamenti di importo non superiore al 25 per cento dei ricavi del soggetto finanziato.

La garanzia del Fondo può essere richiesta anche su operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020. In tali casi, il soggetto finanziatore deve trasmettere al Fondo una dichiarazione attestante la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto finanziato per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia.

Il comma 2 dell'art. 13 in commento, prevede la concessione di garanzie da parte del Fondo, a condizioni vantaggiose, in favore di portafogli di finanziamenti costituiti per almeno il 20 per cento da imprese aventi, alla data di inclusione dell'operazione nel portafoglio, un rating, determinato dal soggetto richiedente sulla base dei propri modelli interni, non superiore alla classe “BB” della scala di valutazione Standard's and Poor's. Il comma 7, invece, conferma la possibilità per il Fondo di concedere la garanzia anche in favore di portafogli di minibond (ad esempio, quelli presenti all'interno di fondi mobiliari chiusi).

È altresì confermata la possibilità di concedere la garanzia del Fondo, cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti, in favore investimenti immobiliari nei settori turistico-alberghiero, a fronte di finanziamenti di durata minima di 10 anni e di importo superiore a 500.000,00 euro.

Infine, va segnalato che le garanzie del Fondo previste dall'art. 13 del Decreto Liquidità, potranno essere integrate con la garanzia concessa dalla società pubblica SACE S.p.A. (ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del Decreto Liquidità), dai soggetti che abbiano pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo.

² Ai sensi del paragrafo 2, Parte B della Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia (Matrice dei conti).

Sospensione di versamenti tributari e contributivi (art. 18)

I **sogetti esercenti attività d'impresa, arte o professione**, con **ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro**, possono beneficiare della **sospensione dei versamenti** in autoliquidazione in scadenza nel mese di **aprile 2020** e nel mese di **maggio 2020**, relativi alle (i) ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, (ii) all'imposta sul valore aggiunto e (iii) ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

I predetti soggetti beneficiano della sospensione dei termini in scadenza nei mesi di aprile 2020 e maggio 2020 qualora si verifichi:

- una diminuzione del **fatturato o dei corrispettivi** di **almeno il 33%** nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta;
- una diminuzione della medesima percentuale nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta.

Delle medesime sospensioni beneficiano i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione **con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro** nel periodo di imposta precedente, che hanno subito:

- una diminuzione del **fatturato o dei corrispettivi** di **almeno il 50%** nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta;
- una diminuzione della medesima percentuale nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta.

La sospensione dei versamenti compete, inoltre, senza previsione di alcuna soglia, a **tutti i soggetti economici** che hanno **intrapreso l'esercizio dell'impresa, arte o professione dopo il 31 marzo 2019** e, limitatamente ai versamenti per ritenute alla fonte per redditi di lavoro o assimilati e all'imposta sul valore aggiunto a tutti gli enti non commerciale che svolgono attività istituzionale.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Si evidenzia come, l'articolo in commento individui i soggetti destinatari della sospensione facendo riferimento a parametri legati ai **ricavi e compensi** relativi al periodo d'imposta precedente mentre, per individuare le soglie di applicazione della sospensione dei versamenti, la norma fa riferimento ad una diminuzione del **fatturato o dei corrispettivi** nei singoli periodi di riferimento. Tale incongruenza parrebbe essere un refuso che, si spera, possa essere modificato in fase di conversione in legge del Decreto.

Proroga sospensione ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni - (art. 19)

Le somme percepite tra il **31 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020**, dai soggetti con ricavi o compensi **non superiori a 400.000 euro**, non sono assoggettate alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis d.P.R. n. 600/1973 da parte del sostituto d'imposta, a fronte della presentazione di apposita dichiarazione da parte del percettore.

Non possono beneficiare della disposizione in esame i soggetti che hanno sostenuto, nel mese precedente, spese per prestazioni di lavoro dipendente.

Le ritenute dovranno essere versate in un'unica soluzione, entro il **30 luglio 2020**, dal **percettore**. È riconosciuta la possibilità di beneficiare del versamento rateale, versando gli importi in 5 rate di pari importo a decorrere dallo stesso mese di luglio 2020.

Viene abrogato il comma 7 dell'art. 67 del D.L. n. 18/2020 che prevedeva il versamento da parte del percettore delle ritenute non operate dal datore di lavoro entro il 31 maggio 2020.

Metodo previsionale acconti giugno (art. 20)

Per i soli acconti dovuti per il periodo d'imposta 2020 non si applicano le disposizioni concernenti le sanzioni e gli interessi per il caso di **omesso o di insufficiente versamento degli acconti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, secondo il metodo previsionale.**

L'esclusione opera a condizione che l'importo versato non sia **inferiore all'ottanta per cento della somma** che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso (cd. metodo storico)

Rimessione in termini per i versamenti - (art. 21)

I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli previdenziali ed assistenziali e dei premi INAIL, in scadenza il **16 marzo 2020**, prorogati al 20 marzo 2020, per effetto dell'articolo 60 del D.L. n. 18/2020, si considerano regolarmente effettuati se eseguiti **entro il 16 aprile 2020**, senza il pagamento di sanzioni e interessi.

Disposizioni relative ai termini di consegna e di trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020 (art. 22)

Si differisce al 30 aprile 2020 il termine del 31 marzo entro il quale i sostituti d'imposta avrebbero dovuto **consegnare agli interessati** le certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo.

Non trovano applicazione le sanzioni previste dall'articolo 4, comma 6-*quinquies*, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, nel caso in cui le certificazioni per le quali è possibile la predisposizione della dichiarazione precompilata, da inviare telematicamente all'Agenzia delle Entrate entro lo scorso 31 marzo, siano trasmesse entro il 30 aprile 2020.

Proroga dei certificati di cui all'articolo 17-bis, comma 5, del D.lgs. n. 241/1997, emessi nel mese di febbraio 2020 (art. 23)

Viene prorogata al 30 giugno 2020 la validità dei certificati previsti dall'articolo 17-bis del D.lgs. n. 241/1997 (cd. DURC Fiscale), in materia di appalti, emessi dall'Agenzia delle Entrate nel mese di febbraio 2020.

Cessione gratuita di farmaci ad uso compassionevole (art. 24)

Viene prevista una norma che mira a neutralizzare gli effetti fiscali delle cessioni di farmaci nell'ambito di programmi ad uso compassionevole, **equiparando ai fini IVA la cessione di detti farmaci alla loro distruzione ed escludendo la concorrenza del loro valore normale alla formazione dei ricavi** ai fini delle imposte dirette

Assistenza fiscale a distanza (art. 25)

Viene consentito ai CAF ed ai professionisti abilitati, la possibilità di gestire "a distanza" l'attività di assistenza fiscale o di assistenza per la predisposizione del 730 con modalità telematiche **acquisendo la delega sottoscritta dal contribuente** ed il documento di identità del medesimo per immagine.

Inoltre, viene previsto che, in caso di necessità determinata, ad esempio, dall'indisponibilità di strumenti quali stampanti o scanner, il contribuente possa inviare una delega non sottoscritta ma suffragata da una propria autorizzazione.

Le medesime modalità sono consentite anche per la presentazione, in via telematica, di dichiarazioni, modelli e domande di accesso o fruizione di prestazioni all'INPS.

Semplificazioni per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche (art. 26)

Sono sospesi i termini per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche nel caso in cui l'ammontare dell'imposta dovuta per le fatture elettroniche emesse **nel primo trimestre** solare dell'anno (2020) **sia di importo inferiore a 250 euro**.

Il versamento può essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa alle fatture emesse nel secondo trimestre dell'anno.

Se l'imposta dovuta per **le fatture emesse nel primo e nel secondo trimestre** dell'anno resta **inferiore a 250 euro**, il versamento dell'imposta relativa al primo e secondo trimestre dell'anno può essere effettuato nei **termini** previsti per il versamento dell'imposta dovuta in relazione alle fatture elettroniche emesse nel **terzo trimestre** dell'anno di riferimento.

Restano ferme le ordinarie scadenze per i versamenti dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel terzo e quarto trimestre solare dell'anno.

Modifiche all'art. 32-quater del decreto-legge n. 124 del 2019 (art. 28)

La norma interviene sulla disciplina dei dividendi distribuiti da società di capitali residenti in Italia a società semplici con soci non residenti e di quelli distribuiti da società estere alle società semplici italiane per la quota imputabile ai soci residenti. Viene esteso lo speciale regime di trasparenza (*look through*) previsto dall'articolo 32-quater del D.L. n. 124/2019. Il nuovo regime riguarderà anche la quota di dividendi imputabili agli enti non commerciali, i quali concorreranno integralmente alla formazione dell'imponibile dell'ente.

Disposizioni in materia di processo tributario e notifica degli atti sanzionatori relativi al contributo unificato (art. 29)

Il precedente termine del 15 aprile è differito all'11 maggio 2020, con la conseguenza che la pausa complessiva per tutti i procedimenti è di 64 giorni (9 marzo/11 maggio). Il nuovo termine rileva per la scadenza dell'impugnazione, per l'ipotesi di acquiescenza ovvero per la presentazione dell'istanza di adesione. In concreto, le situazioni che potrebbero verificarsi sono:

1. Atti impositivi notificati prima del 9/3/2020, il cui termine ordinario di 60 giorni scadrebbe tra il 9/3/e l'11/5: per determinare la nuova scadenza occorre sommare 64 giorni agli ordinari 60.
2. Atti notificati tra il 9/3 e l'11/5: per espressa disposizione, il decorso del termine per ricorrere è differito alla fine del periodo di sospensione e quindi dal 12 maggio 2020. Non dovrebbe trattarsi di un'ipotesi frequente (le attività degli uffici dovrebbero essere sospese dall'8 marzo al 31 maggio).
3. Atti per i quali, prima del 9 marzo, era stata presentata istanza di adesione, che ha sospeso l'impugnazione di 90 giorni: occorrerà considerare un totale di 214 giorni (60 + 90 + 64) dalla data di notifica.

La proroga dei termini rileva per i ricorsi introduttivi, per le impugnazioni delle sentenze (in commissione regionale e dinanzi alla Corte di Cassazione), per il deposito di controdeduzioni, controricorsi e ricorsi incidentali nonché documenti e memorie. In queste due ultime ipotesi, le udienze dovranno essere fissate consentendo la fruizione dei termini per i depositi. Quindi ad esempio, se l'udienza è stata già fissata per il 15 maggio, mancando i 20 giorni previsti a ritroso per il deposito dei documenti, la data dovrà essere posticipata.

Viene anche previsto l'obbligo di depositare gli atti del giudizio solo con modalità telematiche anche se la controversia è stata avviata in forma cartacea.

In ultimo, gli Uffici giudiziari potranno notificare gli atti sanzionatori derivanti da omesso o parziale pagamento del contributo unificato tramite PEC nel domicilio eletto. Il difensore, quindi, riceverà non solo le notifiche processuali ma anche gli atti relativi alle spese di giustizia, per le quali dovrà garantire la conoscibilità al suo assistito.

Si segnala, inoltre, che ad oggi non è stata prevista dal D.L. n. 23/2020 alcuna proroga rispetto alle disposizioni previste dal D.L. n. 18/2020 per il Credito d'imposta per botteghe e negozi (art. 65) e per il Premio ai lavoratori dipendenti (art. 63). Tuttavia, dalle prime bozze in circolazione sul testo della legge di conversione del D.L. n. 18/2020 sembrerebbe che dette misure possano essere oggetto di proroga/modifica in detta sede.

Credito d'imposta per acquisto protezioni nel luogo di lavoro (art. 30)

È ampliato l'ambito di applicazione dell'art. 64 del D.L. n. 18/2020. In particolare, vengono ricomprese le spese per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale ed altri dispositivi volti a proteggere i lavoratori dall'esposizione al rischio biologico di contagio.

Proroga organi e rendiconti (art. 33)

È prevista una proroga degli organi amministrativi e di controllo, sia ordinari che straordinari, degli enti pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione di Regioni, Province, Comuni, Comunità montane e loro consorzi e associazioni, nonché delle società, che siano scaduti per compiuto mandato e non ricostituiti nei termini prescritti dalle vigenti disposizioni o per l'impossibilità, per quelli a base associativa, di attivare o completare le eventuali procedure elettorali.

Per l'anno 2020, i rendiconti suppletivi previsti dall'articolo 61 del R.D. n. 2440/1923, relativi all'esercizio 2019, sono presentati entro il termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020.

Si segnala, inoltre, che ad oggi non è stata prevista dal D.L. n. 23/2020 alcuna proroga rispetto alle disposizioni previste dal D.L. n. 18/2020 per il Credito d'imposta per botteghe e negozi (art. 65) e per il Premio ai lavoratori dipendenti (art. 63). Tuttavia, dalle prime bozze in circolazione sul testo della legge di conversione del D.L. n. 18/2020 sembrerebbe che dette misure possano essere oggetto di proroga/modifica in detta sede.

Il D.L. 8 aprile 2020 n. 23 non reca disposizioni che incidono direttamente sulla disciplina dei rapporti di lavoro in azienda. Tuttavia alcune norme del provvedimento, meritano un breve approfondimento in ordine alle implicazioni di natura giuslavoristica connesse (direttamente o anche solo potenzialmente) all'accesso da parte delle imprese alle misure di sostegno ivi previste.

L'art. 1 (Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese) prevede garanzie da parte dello Stato, per un importo massimo di 200 miliardi di Euro, concesse attraverso SACE S.p.A. (del gruppo Cassa Deposito e Prestiti) in favore di banche e soggetti abilitati all'esercizio del credito, che eroghino finanziamenti, in qualsiasi forma, alle imprese con sede in Italia, riservando almeno 30 miliardi del suddetto importo complessivo alle piccole e medie imprese.

Come chiarito nella Relazione illustrativa al D.L., la disposizione si inserisce nel quadro normativo Europeo introdotto con la Comunicazione della Commissione C (2020) 1863 del 19 marzo 2020 che consente agli Stati membri l'adozione di misure atte a *"porre rimedio ad un grave turbamento dell'economia"* ed è sempre alla normativa Europea che occorre fare riferimento per la nozione di piccola e media impresa (di cui alla [Raccomandazione n. 2003/361/CE](#)), nozione che include anche lavoratori autonomi e liberi professionisti con partita IVA.

Nell'ambito delle condizioni previste per il rilascio delle garanzie, si segnala, per quanto di interesse, che il secondo comma della norma in parola, alla lettera l) stabilisce che: *"l'impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali"*. La *ratio* della previsione è, a nostro avviso, quella salvaguardare i livelli occupazionali preesistenti delle imprese beneficiarie della garanzia, allo scopo di scongiurare l'ipotesi di imprese che, ottenuto il finanziamento, non indirizzino la liquidità, almeno in parte, a sostegno delle spese del personale.

Non sono chiare, tuttavia, le modalità di assunzione dell'impegno che all'azienda verrà richiesto ed il suo tenore, con particolare riferimento all'obbligatorietà – che, testualmente, parrebbe necessaria - del raggiungimento di un accordo sindacale di "gestione" (ed alla condizione in parola non si fa cenno nella Relazione illustrativa). Posto che la normativa in tema di licenziamenti collettivi per le imprese industriali che occupino più 15 dipendenti (L. n. 223/91) già prevede la necessità di avviare una procedura di concertazione con le OO.SS., il cui corretto avvio ed esaurimento, anche senza un accordo, è condizione di legittimità dei licenziamenti che al termine saranno disposti dall'impresa, è legittimo l'interrogativo se saranno introdotte particolari procedure di esame congiunto – sul modello semplificato di quella in vigore per i licenziamenti collettivi – per le imprese che occupino meno di 15 dipendenti, e/o per le imprese che intendano effettuare licenziamenti plurimi per giustificato motivo oggettivo (meno di cinque dipendenti) o, addirittura, per procedere a licenziamenti individuali (sempre e solo per motivi oggettivi, non disciplinari) e se davvero sarà richiesta la sottoscrizione di un accordo sindacale per ritenere soddisfatta la "gestione" concertata voluta dalla norma.

C'è da attendersi, a breve, l'intervento di una Circolare del Ministero del lavoro che chiarisca, in concreto, il significato della suddetta condizione.

Proseguendo nella disamina delle questioni di impatto in materia di lavoro, segnaliamo che l'art. 30 stabilisce che il credito di imposta al 50% attribuito per le spese, sostenute nell'anno 2020, in relazione alla sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro dall'art. 64 del D.L. n. 18/2020 possa estendersi, con le misure e nei limiti di spesa complessivi ivi previsti, anche all'acquisto dei dispositivi di protezione individuali (mascherine, visiere di protezione, guanti, occhiali, ecc.) ed altri dispositivi di protezione atti a garantire i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici ed il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale.

La relazione illustrativa, a commento della norma, ne reca una esemplificazione dettagliata. L'art. 41 (disposizioni in materia di lavoro), infine, allarga il beneficio dei trattamenti di integrazione salariale di cui agli artt. 19 e 22 del D.L. cd. "Cura Italia" anche ai dipendenti assunti nel periodo dal 24 febbraio al 17 marzo 2020. La norma stabilisce, inoltre, l'esenzione dall'imposta di bollo delle domande di concessione della cassa integrazione in deroga.

Con la [Circolare del Ministero del Lavoro 08/04/2020 n. 8](#) sono stati forniti ulteriori chiarimenti in materia di ammortizzatori sociali previsti per l'emergenza epidemiologica COVID 19.

La Circolare limita espressamente il proprio campo di intervento alla CIGO e alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGd) rivolta alle imprese pluri-localizzate sul territorio nazionale, e rinvia a una prossima Circolare la comunicazione di ulteriori indicazioni in merito ai fondi di solidarietà e all'assegno ordinario FIS.

Viene dato il via libera alla cassa in deroga per le aziende pluri-localizzate in almeno cinque regioni (per esempio la grande distribuzione), la tutela si estende ai lavoratori dipendenti (in forza alla data del 17 marzo 2020) ed altresì agli addetti di imprese fallite, benchè il rapporto di lavoro sia stato sospeso.

Inoltre, il diritto alla Cigd scatta sia per le sospensioni sia per le riduzioni di orario. L'istanza, che dovrà essere istruita secondo l'ordine cronologico di presentazione, deve essere inoltrata in modalità telematica tramite la piattaforma Cigsonline con la causale "Covid-19 Deroga".

La modalità telematica Cigsonline, afferma la circolare, prevede due tipi di invio: "invio cartaceo" o "invio digitale". Nel primo caso deve essere allegata la scansione della prima pagina del modulo dell'istanza (pare senza la marca da bollo) con firma autografa e un documento di riconoscimento in corso di validità. Qualora l'azienda abbia inviato l'istanza con modalità diversa da quella sopra indicata dovrà essere trasmessa una nuova istanza con modalità telematica (aspetto quest'ultimo esplicitato in termini alquanto poco intellegibili).

Il ministero indica che le domande, fatta eccezione per le aziende alle cui dipendenze occupano meno di 5 dipendenti - dovranno essere corredate dall'accordo sindacale come previsto dal «comma 1 dell'articolo 1, del DL 18/2020». Tuttavia la previsione richiamata pare non essere conferente. Peraltro nell'articolo 22, comma 1 del DL n. 18, l'accordo richiesto è di livello regionale. Ma sul tema dell'accordo sindacale in effetti non si comprende quale debba essere l'indirizzo corretto. L'Inps solo pochi giorni fa con la circolare 47 aveva chiarito che alle domande di cassa in deroga (articolo 22) si applicano le medesime procedure sindacali stabilite nell'articolo 19 (ossia, informativa, consultazione ed esame congiunto).

La scelta dell'Inps sul piano amministrativo sembrava equilibrata visto che metteva sullo stesso piano tutte le aziende richiedenti la cassa integrazione indipendentemente dallo strumento utilizzato (Cigo, Fis o Cigd). Peraltro, la posizione sembrava anche in linea con la volontà del Governo. Con l'emendamento 19.1000 presentato alla legge di conversione del DL 18/2020 (in approvazione nei prossimi giorni al Senato), è stata espressamente prevista una modifica agli articoli 19 e 22 volta a semplificare le procedure di accesso alla cassa integrazione per le aziende che hanno subito la chiusura per effetto di provvedimenti normativi di urgenza (la maggior parte sono quelle che accedono alla cassa in deroga). Con tale emendamento si stabilisce non essere necessaria alcuna informativa, consultazione o esame congiunto e ancor meno l'accordo sindacale. Quindi sul punto è auspicabile che venga presa una posizione univoca.

Ad ogni modo, in allegato all'istanza è necessario inserire l'elenco nominativo dei lavoratori beneficiari dal quale emerga la quantificazione totale delle ore da integrare con suddivisione a seconda della tipologia di orario prescelto (full-time, part-time) con il relativo importo.

Inoltre, il Ministero spiega che sono necessari anche i dati relativi all'azienda, quelli delle unità aziendali che fruiscono del trattamento, la causale di intervento per l'accesso al trattamento e il nominativo del referente della domanda.

Anche sulla scorta della circolare in commento, una questione, che pare comune ai vari trattamenti, è la durata degli stessi che è fissata in nove settimane (ad eccezione di quanto specificatamente stabilito per Lombardia – Veneto ed Emilia Romagna).

In merito vale la pena di ricordare che in base al ben noto D.Lgs. 148/2015 il calcolo delle settimane (il c.d. "contatore") ha come riferimento l'azienda, anche se è stata formulata l'ipotesi che il periodo di fruizione sia da rapportare al singolo lavoratore.

Al momento tuttavia l'INPS e la sua piattaforma informatica continuano ad essere tarati sulla base del criterio previsto dal decreto del 2015

Rimane ferma la possibilità per i datori di lavoro, esclusi dal campo di applicazione del trattamento di cassa integrazione ordinaria, di continuare a ricorrere alle causali previste dalla legislazione vigente per l'intervento straordinario di integrazione salariale, di cui al d.lgs. n. 148/2015.

E' il caso, ad esempio, delle imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale, per le quali un eventuale utilizzo della cassa integrazione in deroga di cui all'articolo 22 non consentirebbe di accedere alle prestazioni del relativo Fondo di solidarietà di settore. La circolare non chiarisce se in questo caso si applicano vincoli e oneri stabiliti dal medesimo decreto.

Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale sociale (art. 6)

L'articolo 6 del Decreto Legge n. 23 del 8 aprile 2020 ha previsto per le società di capitali che, per effetto della crisi economica connessa all'emergenza sanitaria in atto, nel periodo intercorrente dall'entrata in vigore del Decreto e sino al prossimo 31 dicembre, dovessero vedere cristallizzate le perdite portate dal precedente esercizio nella misura superiore ad 1/3 del capitale sociale ovvero in misura tale da ridurlo sotto il minimo legale, la sospensione dell'obbligo gravante sugli amministratori di convocare senza indugio l'assemblea onde deliberare la riduzione del capitale sociale nella misura corrispondente alle perdite accertate.

Tramite tale deroga all'operatività degli Articoli 2446, commi secondo e terzo, e 2447 cod. Civ., relativi alle società per azioni, nonché degli omologhi Articoli 2482 *bis*, commi quarto, quinto e sesto, e 2482 *ter* cod. civ. relativi alle società a responsabilità limitata, il Governo ha quindi inteso agevolare l'approvazione dei bilanci tutelando quelle società che al 31 dicembre 2020 potrebbero ragionevolmente non essere riuscite a ripianare le perdite subite nell'esercizio in corso, evitando di mettere l'organo amministrativo davanti alla scelta di convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale sociale ovvero esporsi a responsabilità per gestione non conservativa che, peraltro, non sarebbe fedele al dato reale.

In tale contesto rimane comunque fermo dell'obbligo di informativa sancito dal comma primo dell'articolo 2446 cod. civ., atteso l'espresso richiamo ai soli commi secondo e terzo.

Nella stessa ottica, inoltre, l'ultimo capoverso dell'articolo in commento prevede che, nello stesso arco temporale (ossia dal 9 aprile al 31 dicembre 2020) non possa neppure essere disposto lo scioglimento della società per effetto della contrazione del capitale sociale al di sotto del minimo legale ex Articoli 2484, comma primo n. 4 e 2545 *duodecies* cod. civ..

Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio (art. 7)

L'articolo 7 del Decreto Liquidità detta una norma specifica in punto di criteri per la redazione del bilancio al 31 dicembre 2020, stabilendo espressamente che la prudente valutazione delle voci di bilancio nella prospettiva di una continuità dell'operato sociale ex articolo 2423 *bis* cod. civ., possa essere comunque operata se presente nel bilancio di esercizio precedente, chiuso entro il 23 febbraio 2020, ancorché non formalmente approvato dall'assemblea entro detto termine.

Tale disposizione è volta a garantire i terzi da eventuali rappresentazioni non fedeli della situazione patrimoniale delle società, in quanto la maggior parte dei bilanci sociali che verranno chiusi entro il 31 dicembre 2020, potrebbe essere sensibilmente incisa dalla crisi economica conseguente alla diffusione della pandemia e dall'adozione delle misure di contenimento assunte per contrastare tale diffusione.

In detta prospettiva, per garantire ai terzi una rappresentazione quanto più possibile veritiera dell'andamento sociale al netto delle circostanze imprevedute ed eccezionali del momento, il Governo ha chiaramente inteso consentire alle organizzazioni che, in condizioni ordinarie, godevano di una buona prospettiva di continuità, di redigere i bilanci relativi all'esercizio in corso e di farli approvare sulla scorta dei medesimi parametri utilizzati nell'esercizio precedente, escludendo, quindi, dalla deroga in esame tutte quelle imprese che, a prescindere dalla crisi economica attuale, non versavano in stato di continuità.

Resta confermata la previsione contenuta nel Decreto "Cura Italia" che proroga *erga omnes* il termine per l'approvazione dei bilanci chiusi al 31 dicembre 2019 a 180 giorni anziché 120.

Disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alle società (art. 8)

Sempre nell'ottica di garantire le imprese dagli effetti catastrofici della crisi economica ed unitamente alle altre soluzioni finanziarie messe in atto dal Governo, il successivo articolo 8 del Decreto Liquidità introduce una deroga espressa agli articoli 2467 e 2497 *sexies* cod. civ., stabilendo per i finanziamenti alle imprese disposti da soci o dalle "capogruppo" nel periodo

tra l'entrata in vigore del Decreto (i.e. 9 aprile 2020) e sino al 31 dicembre 2020, una deroga alla regola della postergazione di tali soggetti nella restituzione dei finanziamenti rispetto agli altri creditori sociali.

La norma in commento mira ad incentivare i finanziamenti dei soci e delle controllanti alle imprese che dovessero trovarsi nella necessità (tutt'altro che remota) di reperire fondi al fine di proseguire l'attività, e ciò nonostante il finanziamento dovesse essere disposto in una condizione di eccessivo indebitamento rispetto al patrimonio netto sociale ovvero in una situazione finanziaria che renderebbe ragionevole provvedere ad un conferimento di capitale.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 25 *partner*, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 8077 527
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it